Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 dicembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 19 DICEMBRE 1953:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1953, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6192)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1953, n. **915**.

Proroga della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M. ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M. », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 2.

E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Art. 3.

La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1953, n. **916**.

Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'attuale regime fiscale di taluni filati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installate e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

L'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annuale non superiore a lire 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla qualità e quantità di filati da produrre.

Art. 2.

I numeri 3 e 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

3) per ogni kg. di filato di juta L. 15;

8) per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo sottoindicati (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue:

I. Filati alla viscosa che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 26 gr.: per ogni kg.	L.	112
b) gr. 26 fino a 38 gr.: per ogni kg.	»	92
c) più di 38 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg.	»	79
d) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.	»	71
e) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.	»	64
f) più di 100 gr.: per ogni kg.	»	60

II. Filati all'acetato che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 26 gr.: per ogni kg.	L.	164
b) gr. 26 fino a 50 gr.: per ogni kg.	»	94
c) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.	»	79
d) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.	»	71
e) più di 100 gr.: per ogni kg.	»	67

III. Filati al cuproammonio che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 21 gr.: per ogni kg. . . . . . L. 139
b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg. . . . . » 113
c) più di 30 gr. fino a 50 gr: per ogni kg. . . » 92
d) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg. . . » 81
e) più di 75 gr.: per ogni kg. . . » 71

IV Filati di fibre tessili artificiali a filamento continuo altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 21 gr.: per ogni kg. . . . . L. 180
b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg. . . » 124
c) più di 30 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg. » 101
d) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg. » 89
e) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg. » 78
f) più di 100 gr.: per ogni kg. . . » 74

V Filati di fibre poliamidiche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 11 gr.: per ogni kg. . . . . L. 812
b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg. . . » 339
c) più di 30 gr. fino a 45 gr.: per ogni kg. » 291
d) più di 45 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg. » 277
e) più di 100 gr. fino a 125 gr.: per ogni kg. » 254
f) più di 125 gr.: per ogni kg. . . » 190

VI. Filati di fibre poliviliniche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 41 gr.: per ogni kg. . . . . . L. 139
b) gr. 41 fino a 50 gr.: per ogni kg. . . » 131
c) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg. . » 121
d) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg. » 111
e) più di 100 gr.: per ogni kg. » 108

VII Filati di fibre tessili sintetiche altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 11 gr.: per ogni kg. . . . . L. 893
b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg. . . » 373
c) più di 30 gr. fino a 45 gr.: per ogni kg. . » 320
d) più di 45 gr. fino a 100 gr: per ogni kg. . » 305
e) più di 100 gr.: per ogni kg. . . . . . . » 279

Art. 3.

L'art. 6 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, l'Ufficio tecnico rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuo di:

a) L. 2000 per le fabbriche artigiane di cui all'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, nonchè per le filande di seta, qualunque sia il numero di bacinelle installate, e per le filature a mano di canapa;

b) L. 10.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere non superiore a 20.000;

c) L. 20.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 20.000 ma non a 50.000;

d) L. 30.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 50.000;

Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

I diritti di licenza nella misura di cui sopra si applicano alle licenze da rilasciare, mentre per quelle già rinnovate per l'anno 1954, sarà provveduto alla riscossione della differenza fra la nuova e la vecchia misura ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

La riduzione del canone di cui al precedente comma spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano stati installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il gruppo di filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati e in quella dei cardati, il gruppo dei selfacting dal gruppo dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad aletta).

Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di applicare presso le fabbriche di filati soggette ad imposta, appositi contatori atti a registrare la produzione dei filati.

Il contatore sarà applicato in diretta e stabile comunicazione con l'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore ovvero con l'ultimo albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti da banco a fusi o dalla preparazione, con sistema francese, di lana pettinata.

Art. 6.

Gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. « Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti elencati all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti ed ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia ».

Art. 26. « Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza ».

Art. 27. « La lavorazione dei prodotti di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con la legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, eseguita in tempi diversi da quelli specificati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro, è punita con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per le qualità e le quantità di filati che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro.

Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza ».

Art. 7.

La misura dell'ammenda nei casi contemplati dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è elevata nel minimo a L. 30.000 e nel massimo a L. 300.000.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 38 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti ».

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, è sostituito dal seguente:

« Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuto, oltre l'indennità di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata ».

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — AZARA — GAVA — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 84. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 917.

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58 e 20 novembre 1953, n. 844, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, che modifica, a non oltre il 31 luglio 1954, il regime daziario del bestiame e delle carni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabiliti con le anzidette norme temporanee;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1954.

Resta ferma, per i dazi del bestiame e delle carni, la scadenza a non oltre il 31 luglio 1954 stabilita col decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 83. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 918.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria al Brembo, in località « Brembo » del comune di Dalmine (Bergamo).

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 8 settembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria al Brembo, in località « Brembo » del comune di Dalmine (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 919.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, in frazione San Potito del comune di Roccapiemonte (Salerno).

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, in frazione San Potito del comune di Roccapiemonte (Salerno) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in alcuni immobili situati in frazione San Potito del comune di Roccapiemonte (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 71. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1953.

Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 257 e 258 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, relativo alla concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili alla Società Italiana Radiomarittima;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, afferente la concessione alla Società « Radiomar » per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo al cambio della ragione sociale della Società « Radiomar » in Compagnia Generale Telemar;

Considerata la necessità di sostituire il decreto Ministeriale 9 maggio 1950, relativo alle norme per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie, per introdurvi le varianti considerate necessarie dall'esperienza;

Decreta:

Le norme regolanti il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie e la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio approvate con decreto Ministeriale 9 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1950, registro Ufficio riscontro poste n. 24, foglio n. 199, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1953

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1953
Registro n. 35 Ufficio riscontro poste, foglio n. 159. — FAGGIANI

Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie.

1. La licenza di esercizio prevista dal Regolamento internazionale per le stazioni radiotelegrafiche di bordo verrà rilasciata a nome della società concessionaria e con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato fra la concessionaria e l'armatore. Tale licenza dovrà essere pertanto rinnovata, sia dalla medesima concessionaria, in occasione del rinnovo del contratto con l'armatore, sia dalla concessionaria subentrante in caso di passaggio di gestione.

La licenza di esercizio verrà inoltre automaticamente a scadere durante il periodo della sua validità, e dovrà essere rinnovata, quando venissero apportate modifiche tecniche agli impianti trasmittenti esistenti a bordo.

Nel caso invece in cui venissero apportate modifiche ai soli impianti riceventi, il Ministero decide, caso per caso, se, in conseguenza della entità delle modifiche stesse debba o meno ritenersi decaduta la licenza e debba quindi provvedersi o meno al suo rinnovo.

2. Per ottenere la licenza o il rinnovo della licenza di esercizio le società concessionarie dovranno avanzare domanda su carta da bollo al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Ispettorato generale telecomunicazioni, Servizio radio, specificando se la richiesta è motivata da nuova sistemazione di impianto, da modifica agli impianti esistenti, da passaggio di gestione fra le concessionarie, oppure da normale scadenza del termine di validità della precedente richiesta.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) da una quietanza di tesoreria comprovante il versamento della somma di L. 3000, costituente il deposito cauzionale. Tale quietanza non dovrà essere allegata qualora si tratti di rinnovo di licenza per una nave a nome della quale la società concessionaria abbia già precedentemente versato cauzione, oppure quando la società concessionaria abbia già precedentemente versato un deposito cauzionale globale e su tale deposito vi sia ancora disponibile la richiesta somma di L. 3000.

In tali casi dovranno sempre essere indicati nella domanda gli estremi relativi alla ricevuta che testimonia l'esistenza del deposito;

b) da una dichiarazione da parte dell'armatore conforme al Mod. *A*. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso che la richiesta di licenza sia motivata da modifiche apportate agli impianti radiotelegrafici a bordo durante il periodo di validità del contratto con l'armatore;

c) da una specifica, in doppia copia, degli elementi caratteristici della nave e dell'impianto radio nonchè dei dati contrattuali, conformemente al Mod. *B*.

3. La domanda di licenza con i relativi allegati dovrà essere presentata alla Capitaneria di porto d'iscrizione della nave, la quale, dopo aver accertato l'esattezza dei dati ed apposto il proprio visto in tal senso sul Mod. *B*, provvederà ad inoltrarla allegandovi i documenti di cui al successivo art. 4 tramite il Ministero della marina mercantile.

Il Mod. *B* contenente i dati caratteristici dovrà essere compilato con la maggiore cura, possibilmente dopo il collaudo della stazione, affinchè gli elementi relativi agli apparati e alle frequenze di servizio corrispondano rigorosamente a quelli effettivi.

4. Nel caso di richiesta di licenza per nuovi impianti o di rinnovo di licenza per modifiche apportate agli impianti radiotelegrafici esistenti, la società concessionaria dovrà curare perchè l'armatore dimostri la rispondenza dei locali adibiti ai servizi radioelettrici ai requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti in materia, rimettendo alla Capitaneria di porto d'iscrizione della nave i seguenti documenti:

a) un piano in scala della sezione longitudinale della nave in cui risulti in modo chiaro l'ubicazione della stazione radiotelegrafica e della cabina o cabine del personale; l'ubicazione delle bussole di bordo in modo che se ne possa ricavare la distanza esistente tra queste e la stazione radiotelegrafica (macchinario dei trasmettitori) e l'ubicazione degli aerei radiotelegrafici. Tale piano potrà essere eventualmente corredato da schizzi particolari quotati che valgano maggiormente ad illustrare quanto richiesto;

b) una pianta in scala della stazione radiotelegrafica e degli alloggi del personale radiotelegrafista da cui dovrà risultare la disposizione degli apparecchi radiotelegrafici, la disposizione degli accessi, degli stipi, degli armadi, del sistema di riscaldamento e ventilazione, l'ubicazione delle finestre e dei portellini di murata, la disposizione degli arredi degli alloggi del personale.

Per le navi da passeggeri, dalla pianta di cui sopra, dovrà altresì risultare l'ubicazione dello sportello per l'accettazione dei telegrammi e, per le navi da passeggeri abilitate a viaggi oceanici, anche l'ubicazione della saletta per l'accettazione telegrammi;

c) un prospetto dal quale dovranno risultare le seguenti notizie:

1) dove immettono le porte d'ingresso alla stazione radiotelegrafica;

2) materiale di cui è costituita la stazione radiotelegrafica;

3) materiale di rivestimento interno della stessa;

4) altezza della stazione e degli alloggi del personale;

5) sistema col quale la stazione è fissata sul ponte;

6) quanto dista la stazione dalle più vicine tubature di vapore, da sorgenti di rumore, da macchinari in moto e da luoghi di convegno per passeggeri ed equipaggio;

7) tutte le altre indicazioni utili, per poter giudicare sulla idoneità del locale per quanto riguarda le prescrizioni vigenti. Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere firmati dall'armatore e dal comandante della nave e vistati dallo Ufficio del registro italiano navale.

Essi devono essere presentati in triplice copia.

La distanza delle bussole magnetiche dal macchinario dei trasmettitori non deve essere inferiore a 6 metri; tuttavia, ove ciò non risulti praticamente possibile, potrà essere autorizzata la sistemazione a distinza minore di metri 6, semprechè, da accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale in presenza del comandante della nave, risulti che il funzionamento delle bussole non subisce perturbazioni ad opera del macchinario in questione.

L'esito dei predetti accertamenti deve risultare da specifica dichiarazione firmata dal comandante della nave e dal rappresentante del Registro italiano navale, da allegarsi in triplice copia al piano dei locali radio

5. Il Ministero della marina mercantile dopo aver ricevuto la domanda ed i relativi allegati li esaminerà e trasmet-

terà la pratica al Ministero delle poste e telecomunicazioni e per conoscenza allo Stato Maggiore della marina (Reparto telecomunicazioni), precisando la categoria di assegnazione della nave agli effetti del servizio di corrispondenza pubblica e l'orario di ascolto ai fini della sicurezza e trattenendo per suo uso una copia del Mod. *B* e due copie dei disegni.

6. La Commissione governativa che provvederà al collaudo dell'impianto dovrà compilare il relativo verbale in due originali, di cui uno verrà rilasciato a bordo e l'altro verrà depositato presso la Capitaneria di porto nella cui giurisdizione è avvenuto il collaudo stesso.

La predetta Capitaneria provvederà a compilare quattro copie del verbale che saranno rimesse:

una al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale telecomunicazioni Servizio radio Div. 2ª;

una al Ministero della marina mercantile Direzione generale navigazione e traffico marittimo Div. I Sez. 2ª;

una alla Capitaneria di porto presso la quale è iscritta la nave;

una alla società concessionaria che gestisce il servizio radiotelegrafico.

7. Il Ministero delle poste, dopo aver ricevuto la domanda con i relativi allegati (Mod. *A* e Mod *B*) nonchè una copia dei disegni del prospetto di cui all'art. 4, della eventuale dichiarazione del Comando di bordo circa le bussole e del verbale di collaudo, provvederà a rilasciare la licenza di esercizio in originale e due copie, inviando l'originale ed una copia al Ministero della marina mercantile affinchè questi trattenga la copia per suo uso e rimetta a bordo l'originale, ed una copia alla società concessionaria.

8. Indipendentemente dalla pratica sopradetta per il rilascio e il rinnovo della licenza di esercizio le società concessionarie dovranno tempestivamente informare il Ministero delle poste e telecomunicazioni e per conoscenza lo Stato Maggiore della marina (Reparto telecomunicazioni) e il Ministero della marina mercantile, dell'effettuato cambio di gestione o, in caso di navi di nuovo armamento, dell'avvenuta assunzione in esercizio, rimettendo debitamente compilato un Modello *B* ed un Mod. *C*.

Le società concessionarie dovranno altresì inviare alle Amministrazioni sopra citate un Mod *B* compilato, ogni qualvolta vengano apportate variazioni tecniche agli impianti che comportino modifiche ai dati segnaletici precedentemente resi noti.

MODELLO *A*

Ai fini della richiesta della licenza di esercizio per la stazione radiotelegrafica di bordo della ns/ nave . . . . . . dichiaro di aver stipulato/rinnovato regolare contratto tipo A B C con la Società . . . per la gestione del servizio a bordo.

Il contratto ha la durata di anni
a partire dal
Precedentemente la gestione del servizio era affidata alla Società ed il relativo contratto scadente con la data del è stato disdetto con lettera raccomandata in data . . .

L'armatore

MODELLO *B*

Elementi relativi alla gestione R T della nave .
Armatore . . .
Con sede in . . . .
Porto d'iscrizione . . . .
Matricola . . . . .
Stazza lorda . . . . .
Servizio cui è adibita la nave . . . . .
Numero persone equipaggio . . . .
Numero marconisti . . . .
Numero posti da passeggero . .
Itinerari dei viaggi cui è destinata la nave .
Nominativo R. T. . .
Società che precedentemente gestiva il servizio R. T
Porto e data in cui fu assunto l'esercizio nell'impianto
Porto e data in cui fu collaudato l'impianto . . . .

Apparato	Tipo	Potenza Kw antenna	Onde tipo	Frequenza di servizio
Trasmett. O.L. . . .				
Trasmett. O.M. . . .				
Trasmett. O.C. . .				
Trasmett. R.T.F.				
Trasmett. Soccorso				

	Tipo	Gamma di frequenza
Ricevitore di soccorso		
Ricevitore n. 1 . . .		
» » 2 . . .		
» » 3 . . .		
» » 4 . . .		

Ricevitore automatico di allarme tipo . . . . .
Radiogoniometro tipo . . . .
Impianti fissi su lance di salvataggio n. . tipo .
Apparato portatile per lance di salvataggio tipo . .
Altezza dell'antenna sul mare, metri .
Corrente in antenna sulla frequenza di 500Kc/s, Amp. .
Servizio effettuato dalla stazione . . . . . .
Ore di apertura . . . .

MODELLO *C*

Portiamo a conoscenza di codesto On.le Ministero che con la data del . . . abbiamo assunto/ceduto l'esercizio della stazione R.T della nave . . . .
di bandiera armatore . . . .
con sede . . . . . nominativo R. T. . . . .

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.

Indicazione del settore di appartenenza dei proprietari di fabbricati della provincia di Salerno ai fini della determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1953 concernente la determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati in provincia di Salerno;

Decreta:

Articolo unico.

L'indicazione del settore di appartenenza dei proprietari di fabbricati della provincia di Salerno di cui al decreto Ministeriale 3 giugno 1953 è rettificata in quella del settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del VI Congresso internazionale di microbiologia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 29 aprile 1953, n. 446, col quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo in occasione del VI Congresso internazionale di microbiologia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo da L. 25, emesso in occasione del VI Congresso internazionale di microbiologia, è stampato in rotocalco a due colori su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 28, formato carta mm. 24 x 32 e con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è costituita dall'effigie di Agostino Bassi, a mezzo busto, vista di tre quarti, e posta in alto al centro racchiusa in un rettangolino poggiato su un piedistallo, chiusa ai lati da una composizione ornamentale formata dalla metamorfosi del baco da seta, bruco, crisalide e farfalla, alternati da foglie e rami; in alto dell'effigie vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Agostino Bassi »; in basso della effigie vi è la leggendina in carattere chiaro « Poste 25 Lire »; sul piedistallo, vi è la leggenda in carattere bastoncino pieno « VI Congresso Internazionale di Microbiologia Roma 1953 »; in basso, a chiusura della base del francobollo, in un rettangolino pieno, vi è la leggendina in carattere bastoncino chiaro « Repubblica Italiana ».

L'effigie è in colore bruno; la cornice, il piedistallo e la base, in colore grigio lavagna.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1954 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1953
Registro n. 35 Ufficio riscontro poste, foglio n. 178. — FAGGIANI

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942, e modificato con decreto 11 luglio 1947;

Vista la deliberazione in data 24 luglio 1953 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 42 dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, è modificato come segue:

Art. 42. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 50, il massimo di L. 500.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 100.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1953.

Divieto dell'uso in pubblico di divise o uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1954 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1953

Il Ministro: FANFANI

(6161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marino (Roma), di un mutuo di L. 6.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6156)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 5 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n 82, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari) di un mutuo di L. 4.840.000, ai fini dell'interazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6157)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 25 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari) di un mutuo di L. 10.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6159)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno siti in località San Zeno nel comune di Verona.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 13 agosto 1953, n. 45, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno (mq. 1348) siti in località San Zeno nel comune di Verona.

(6099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

19ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1953 saranno estratte n. 20.800 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1954, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(6118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi :

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	670394 (nuda proprietà)	Sansone Vincenzo-Nicola-Antonio, Maria, Alessandro, Teresa, Giuseppe e Girolama fu Girolamo, gli ultimi cinque minori, sotto la patria potestà della madre Ferraioli Alfonsina fu Nicola, ved. Sansone Girolamo, dom. a Pagani (Salerno) con usufrutto vitalizio a favore di Ferraioli Alfonsina fu Nicola ved. Sansone	35 —
P. R. 3,50% (1934)	503716	Monte di Pietà di Urbania (Pesaro) amministrato dal locale Ente comunale di assistenza	7 —
Cons. 3,50% (1902)	45101	Monte di Credito su Pegno di Urbania (Pesaro)	273 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,89	642 —
» Firenze	624,82	641 —
» Genova	624,85	643 —
» Milano	624,88	642,25
» Napoli	624,85	642 —
» Palermo	624,82	642,90
» Roma	624,875	642,375
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,89	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 18 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,90
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	81,30
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,75
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,88
1 dollaro canadese » 642,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Piedimonte San Germano

Con decreto Ministeriale 12 dicembre 1953, n. 3578, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Piedimonte San Germano, approvato con decreto Ministeriale 20 settembre 1948 e prorogato con decreto Ministeriale 16 settembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 20 settembre 1955.

(6097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità che dei quattro posti autorizzati con la nota predetta, due posti siano messi a concorso per i laureati in scienze geologiche o in scienze naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali) — Divisione personale miniere — via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi

detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64,

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

n) per le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e categorie assimilate.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto, che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

o) di due anni, per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

p) di un altro anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età, di cui alle lettere da *a*) a *p*), sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati, nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma oroginale o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti superiori equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti nelle Università o negli Istituti sopracitati, con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indica, per le diverse categorie di candidati, la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio », (« estratto matricolare », per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare », per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare, per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisare gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere soltanto prodotto dai candidati coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 7, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati o gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 585, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che, per due volte, non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

1) Geologia generale:

a) nozioni di petrografia;

b) nozioni di paleontologia (fossili-guida);

c) descrizione geologica di una regione italiana, a scelta del candidato.

2) Paleontologia:

a) la scienza dei fossili, suoi progressi e suoi rapporti con la biologia (evoluzione) e con la stratigrafia (facies);

b) la vita animale e vegetale nei diversi periodi geologici, con particolare riguardo ai terreni fossiliferi italiani.

3) Prova a carattere pratico (riconoscimento « di campagna » di minerali, di rocce e di fossili guida; interpretazione, anche grafica, di carte geologiche).

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle materie innanzi indicate (che, per l'orale, sono tutte obbligatorie) anche sulla chimica inorganica, mineralogia, geografia fisica, su una prova di lingue, da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi), nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova obbligatoria orale di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue. In tal caso la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da tre professori di Università o Istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti, in qualità di geologo allievo in prova, nel ruolo del gruppo *A* del Servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a geologo allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare, per la durata di un anno, un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Al termine del corso, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1953
Registro n. 4, *foglio n.* 42

(6108)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di capo tecnico di 3ª classe, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, n. 2042, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1953, Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 36, foglio n. 48, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a cinquanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Visto il decreto Ministeriale 29 giugno 1953, n. 5337, registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1953, bilancio Trasporti, registro n. 41, foglio n. 63, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1953, n. 359, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1953, bilancio Trasporti, registro n. 42, foglio n. 235, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro della citata Commissione esaminatrice;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41/1 del 20 novembre 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, formate dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli a 50 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, bandito con decreto Ministeriale 27 novembre 1952, n. 2042:

Periti meccanici e costruttori aeronautici
(posti 18)

1. Cecchi Sergio di Quintilio . . . punti 586,1
2. Lorenzetti Venanzio di Francesco . . . » 570,9
3. Maida Michele di Lucio . . . » 563,1
4. Oreti Cornelio di Federigo . . . » 562,6
5. Eufrate Umberto di Giovanni . . . » 556,1
6. Balocco Luigi di Gio. Battista . . . » 555,7
7. Guolo Mario di Luigi . . . » 555,5
8. Nero Antonio di Giuseppe . . . » 552,9
9. Zanchetta Andrea di Cinzio . . . » 551,3
10. Vidale Ezio di Luigi . . . » 546,2
11. Cocozza Vito di Giuseppe . . . » 543,8
12. Mancini Ilio di Luigi . . . » 543,4
13. Bertelli Enzo di Giovanni . . . » 540,4
14. Carocci Amadio Luigi di Riccardo, combattente . . . » 538,9
15. Anibaldi Riccardo fu Ubaldo . . . » 536,5
16. Fraschini Luigi di Angelo . . . » 533
17. Ferri Giovanni Battista di G. Battista . . . » 532,7
18. Brunacci Zeno di Alessandro . . . » 532
19. Scattaregia Salvatore di Giovanni . . . » 511,2
20. Castellucci Sergio di Elio . . . » 508,7
21. Boratta Aurelio di Mario . . . » 507,8
22. Perticaroli Elio di Ernesto . . . » 506,3

Periti elettricisti e radiotecnici
(posti 24)

1. Cogato Ulderico di Enrico . . . punti 604,7
2. Bindi Mario di Ferruccio . . . » 592,5
3. Zuccarini Roberto di Giovannino . . . » 591 -
4. Monfardini Sergio di Primo . . . » 587,6
5. Lotti Gian Carlo di Alessandro . . . » 586,4
6. Spagnoli Gimes di Metello . . . » 585,2
7. Bastianon Gastone di Eugenio, combattente . . . » 574 -
8. Maffei Valerio di Gualtiero . . . » 562,4
9. Re Bruno di Alessandro . . . » 555
10. Samaroli Bruno di Antonio . . . » 552,5
11. Bellavia Carmelo di Gaetano . . . » 550,3
12. Lombardi Pier Luigi di Giuseppe . . . » 547,8
13. Pisaneschi Giorgio di G. Battista . . . » 547,4
14. Pepponi Lidio fu Alfiero . . . » 546,4
15. Pagnini Franco di Achille . . . » 536,9
16. Mariani Camillo di Vincenzo . . . » 535,3
17. Nazzi Alfredo di Vittorio . . . » 520,1
18. Percolla Giuseppe di Carmelo . . . » 515
19. Ceruzzi Vito di Onofrio . . . » 509,3
20. Borsarelli Mario di Domenico . . . » 508,9
21. Ugolini Natale di Giuseppe . . . » 505,5
22. Compassi Giuliano fu Giovanni . . . » 504,5

Periti chimici industriali
(posti 5)

1. Palmarino Ernesto di Giacomo . . . punti 549,6
2. Molinari Antonio di Domenico . . . » 520,2

Periti industriali tessili
(posti 3)

1. Moscato Pasquale di Vito . . . punti 557,6
2. Paolella Antonio di Luca . . . » 506,8

Art. 2.

I candidati di cui al precedente art. 1 sono dichiarati vincitori del concorso in parola, in applicazione dei punti 16 e 2 (ultimo comma) dell'avviso-programma approvato con il sopracitato decreto Ministeriale 27 novembre 1952, n. 2042.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori del concorso di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1953
Registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 237

(6160)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Marchetti Raffaele si è resa vacante la condotta medica di Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gatti Severino è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecavallo in sostituzione del dott. Marchetti Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 20 novembre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Pesci Sante si è resa vacante la 2ª condotta di Porto Recanati;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marchetti Raffaele è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Porto Recanati, in sostituzione del dottor Pesci Sante, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 28 novembre 1953

(5930) *Il prefetto*: CARELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28230 del 1° febbraio 1953, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952:

1) Cessapalombo: condotta unica;
2) Civitanova Marche: condotta di Fontespina;
3) Fiuminata condotta di Laverino;
4) Macerata: condotta di Villapotenza;
5) Sarnano: condotta chirurgica;

Visti i successivi decreti n. 5400 dell'11 aprile 1953 e n. 13004 del 23 di detto mese con i quali, rispettivamente, venivano date precisazioni in merito allo stipendio attribuito al posto di Fiuminata e veniva revocato il concorso per la condotta chirurgica di Sarnano;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/2/41/10479 del 30 luglio 1953 e n. 340/2/41/11363 del 12 settembre dello stesso anno;

Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1952:

1. Felici dott. Flavio	punti	54,689	su 100
2. Butticci dott. Mario	»	53,549	»
3. Marchetti dott. Raffaele	»	51,528	»
4. Spè dott. Antonio	punti	51,442	su 100
5. Gatti dott. Severino	»	51,238	»
6. Bartomioli dott. Dionisio	»	49,840	»
7. Mariani dott. Mario	»	49,211	»
8. Recchioni dott. Raoul Maria	»	49,015	»
9. Giovagnoli dott. Nazzareno	»	48,245	»
10. Trivelli dott. Franco	»	48,097	»
11. Ostoja dott. Aldo	»	47,527	»
12. Gola dott. Luciano	»	46,990	»
13. Turchi dott. Romeo	»	46 —	»
14. Galeotti dott. Franco	»	45,655	»
15. Feliziani dott. Feliziano	»	44,798	»
16. Gentili dott. Pietro	»	44,700	»
17. Marcorelli dott. Giuseppe	»	44,645	»
18. Ferroni dott. Federico	»	44,408	»
19. Cudini dott. Virgilio	»	43,846	»
20. Salvatori dott. Renzo	»	42,887	»
21. Pagnani Fusconi dott. Mario	»	42,705	»
22. Cupidi dott. Enzo	»	42,219	»
23. Mandolini dott. Giannetto	»	42,065	»
24. Salciarini dott. Luigi	»	42 —	»
25. Bonzi dott. Luigi	»	41,241	»
26. Russo dott. Saverio	»	41,072	»
27. D'Alonzo dott. Guido	»	40,425	»
28. Casagrande dott. Angelo	»	40,245	»
29. Clementi dott. Lorenzo	»	40 —	»
30. Ceccarani dott. Valerio	»	39,224	»
31. Ambrosini dott. Elio	»	39,100	»
32. Rampini dott. Guido	»	39 —	»
33. Torelli dott. Lionello	»	38,285	»
34. Pacetti dott. Paolo	»	375,46	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 1° dicembre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28230 del 1° febbraio 1953, successivamente modificato, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre 1952:

1) Cessapalombo: condotta unica;
2) Civitanova Marche: condotta di Fontespina;
3) Fiuminata condotta di Laverino;
4) Macerata condotta di Villapotenza;

Visto il proprio decreto n. 38468 di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra, formata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, che i candidati compresi in detta graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle premesse specificate, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi specificato:

1) Felici dott. Flavio: condotta di Fontespina del comune di Civitanova Marche;
2) Butticci dott. Mario: condotta di Villapotenza del comune di Macerata;
3) Marchetti dott. Raffaele: condotta di Laverino di Fiuminata;
4) Gatti dott. Severino: condotta di Cessapalombo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 1° dicembre 1953

(6113) *Il prefetto*: CARELLI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.